



14676/12

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'	- Presidente -
Dott. LUIGI MACIOCE	- Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Consigliere -
Dott. PIETRO CAMPANILE	- Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di  
Matera con ordinanza n. 68/2010 depositata il 22/6/2011 nel  
procedimento pendente tra:

BANCA SPA  
TRASPORTI & C. SNC  
IN LIQUIDAZIONE ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
03/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;  
è presente il P.G. in persona del Dott. .

**PREMESSO**

Il Tribunale di Matera ha sollevato conflitto negativo di  
competenza in ordine a varie istanze di fallimento proposte nei  
confronti della Trasporti , a  
seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata il 27 aprile 2011  
dal Tribunale di Roma sul rilievo che, pur essendo la sede legale della

società in Roma, Via \_\_\_\_\_, tuttavia la sede effettiva era in  
Matera.

Nessuna delle parti ha presentato memorie. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, non essendo nella specie superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva.

#### CONSIDERATO

Il principio di diritto qui pacificamente applicabile è che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorché essa sia diversa dalla sede legale, ossia quella ufficialmente dichiarata, pur dovendosi presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva.

Nella specie, il carattere fittizio della sede di Roma è dimostrato, in particolare, da un verbale di pignoramento negativo in data 7 ottobre 2010, ove si dà atto che quello di Via \_\_\_\_\_ è semplicemente un recapito presso uno studio legale e che la società in quel luogo non ha alcunché.

La società, inoltre, è in liquidazione, e dalla visura camerale in atti risulta che essa si costituì e iniziò l'attività in provincia di Matera nel 1999; che trasferì poi la propria sede legale in \_\_\_\_\_ (MI) nel 2006 e quindi a Roma, come detto, nel 2009; che al 29 agosto 2006 "la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l'attività in questa provincia" (ossia in provincia di Matera); che il liquidatore, sig. \_\_\_\_\_ è residente in \_\_\_\_\_ (MT).

Escluso, pertanto, che la sede legale di Roma corrisponda a un effettivo centro di interessi della società, va altresì considerato che ciò che resta dell'attività direttiva e amministrativa dell'impresa, in stato di

liquidazione, deve ritenersi che si svolga in provincia di Matera, dato che il liquidatore risiede in quella provincia, a \_\_\_\_\_, e che nella medesima provincia si dava atto essere rimasta l'attività imprenditoriale pur dopo il trasferimento della sede legale altrove.

Ne deriva che va dichiarata la competenza del Tribunale di Matera.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Matera.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2012.

Il Presidente

Giuseppe Salmè



Il Tribunale di Matera  
Il Presidente  
*G. Salmè*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
28 AGO. 2012

Il Cancelliere  
*G. Salmè*